

L. 933M

318

N.° VII.

ATTO DEL GOVERNO

Emmesso giusta l'Articolo 16, Sezione 3.ª, Capitolo 2.º della CARTA COSTITUZIONALE dell'Anno 1817, con cui si regola l'Illuminazione Notturna delle Città, e la Costruzione delle Strade di Città e di Campagna degli STATI UNITI DELLE ISOLE JONIE.

(3 Agosto 1818.)

URGENDO di fissare i fondi da cui dovranno essere intrattenute tanto la Pubblica Notturna Illuminazione delle Città, quanto la costruzione delle Strade di Città, e di Campagna degli STATI UNITI delle Isole Jonie: oggetti ambidue di massima importanza, sotto eminenti rapporti di sicurezza, di salute e di prosperità pubblica, viene dal giorno della pubblicazione del presente Atto, durante la vacanza del Parlamento di questi STATI, a tenore dell'Articolo 16, Sezione 3.ª Capitolo 2.º della CARTA COSTITUZIONALE dell'Anno 1817, coll'Autorità di SUA ALTEZZA il Presidente, e del Prestantissimo SENATO, e coll'approvazione di SUA ECCELLENZA il *Lord Alto Commissionario* del SOVRANO PROTETTORE, provvisoriamente statuito quanto segue.

ARTICOLO PRIMO.

Tutte le Città degli STATI UNITI delle Isole Jonie saranno compiutamente illuminate (durante tutte le stagioni dell'anno, dalla prima sera fino all'alba da fanali accesi ad olio, ben costruiti, e di relativa grandezza) dai Capi delle famiglie iscritti nel Sinclito di detti STATI, e dimoranti in Città, e da ogni altro Capo di famiglia positivamente agiata, abitante in Città, relativamente al di lui Stato.

ARTICOLO 2.º

L'Amministrazione Municipale di cadaun Isola, sopra i progetti del suo Magistrato di Polizia, e previa l'approvazione del SENATO, è autorizzata di regolare rispettivamente tutti i dettagli di questa misura riguardo al modo con cui essa dee procedere, al tempo in cui dee incominciare in cadauna delle Città, e alle forme di esecuzione relativa.

ARTICOLO 3.º

Tutte le strade delle Città e della Campagna saranno rese carreggiabili e costruite colla maggiore possibile solidità, a spese dei proprietarj di detti Stati, dovendo quelle della Campagna essere fiancheggiate di grandi alberi, e quelle della Città di fabbriche le meno irregolari che sarà possibile, giusta i piani, e la direzione degli Uffiziali che verranno dal Governo *ad hoc* incaricati.

Ap. 816. 109

V34

L. 933

(2)

ARTICOLO 4.^o

L'Amministrazione Municipale di cadauna Isola , sopra i progetti del suo Magistrato di Polizia , e mediante l'approvazione del SENATO , è autorizzata di regolare tutti i dettagli di questa misura , riguardo alle stagioni nelle quali i lavori relativi devono incominciare , e quelle durante le quali devono essere sospesi , per non recare danno all'agricoltura ; riguardo al numero delle strade che devono essere continuate e ristaurate le prime , e a quelle che trà queste devono essere preferite ; riguardo alle misure della spesa necessaria ; ed al modo di ripartirla di esigerla e di amministrarla , come pure sopra ogni altro oggetto relativo.

Uscendo di lasciare i fondi da cui dovranno essere mutuamente tratti la Pubblica Istruzione delle Città , e durante la costruzione delle strade di Città , e di Campagna degli Stati Uniti delle Isole Jonie : ogni capitale di massima importanza , sono ammessi i prestiti di capitale e di proprietà pubblica , e ogni altro modo di provvisione del capitale : durante la durata del Parlamento degli Stati Uniti , e durante l'anno 1817 , coll'Autore di sua Altezza il Principe , e del Parlamento del Senato , e coll'approvazione di sua Eccellenza il Lord Alto Commissario del SOVRANO Elettore , provvisoriamente statuto quanto segue.

ARTICOLO PRIMO

Tutte le Città degli Stati Uniti delle Isole Jonie saranno comprese durante l'inverno (durante tutte le stagioni dell'anno , della prima sera fino alla fine di quelli scorsi nel anno , ben costanti , e di relativa grandezza) nei casi delle famiglie insediati nel suolo di detti Stati , e di momenta in Città , e da ogni altro Capo di famiglia positivamente agitata abitante in Città , relativamente al di lei Stato.

ARTICOLO SECONDO

L'Amministrazione Municipale di cadauna Isola , sopra i progetti del suo Magistrato di Polizia , e previa l'approvazione del Senato , è autorizzata di regolare separatamente tutti i dettagli di questa misura riguardo al modo con cui sarà da procedersi , al tempo in cui debbe incominciare in cadauna delle Città , e alle forme di esecuzione relativa.

ARTICOLO TERZO

Tutte le strade delle Città e della Campagna saranno rese carreggiabili e costruite nelle stagioni possibili soltanto , e ogni dei proprietari di detti Stati , dovranno prestare la loro assistenza e l'impiego di forza di lavoro , e quelle delle Città di pubblica in mano pubblica che sarà possibile , e la direzione degli Ulteriori che verranno dal Governo ad hoc incaricati.



№р. афис. 630

ср. 1942

